

BonelliErede
Covid-19 TaskForce

BonelliErede

with LOMBARDI

*This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.*

Misure in materia di diritto societario

21 maggio 2020

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	Art. 106 del Decreto Cura Italia ¹ <i>(le indicazioni operative, oltre che dall'art. 106 del Decreto Cura Italia discendono dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano)</i>	Società di Capitali <i>(vale a dire società che non fanno ricorso al capitale di rischio ex art. 2325-bis cod. civ. cioè senza azioni quotate o diffuse tra il pubblico in modo rilevante)</i>	Data assemblea di bilancio – Tutti (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici) hanno la facoltà di convocare l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale senza motivazione (cioè anche ove non ricorrano le circostanze ex art. 2364, comma 2, cod. civ. vale a dire bilancio consolidato e/o particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società). Modalità di partecipazione e di voto - Gli avvisi di convocazione di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, relativi a qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 possono prevedere, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie della società interessata: <ul style="list-style-type: none"> • <u>sia</u> l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; • <u>sia</u> l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e/o videoconferenza). <u>Si noti</u> che tale ultima modalità	Per tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 <i>(ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19).</i>	S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici non quotate , che per loro natura hanno un azionariato ristretto, potranno tenere l'assemblea di bilancio in qualsiasi momento entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 giugno), non appena pronto il bilancio medesimo e, in ogni caso, qualsiasi altra assemblea ordinaria o straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020: <ul style="list-style-type: none"> • <u>esclusivamente in teleconferenza e/o in videoconferenza</u>, purché (come di consueto quando si utilizzano simili mezzi di telecomunicazione) sia possibile identificare i partecipanti, scambiare documentazione e consentire interventi in tempo reale, ovvero <u>in alternativa</u>, • cumulando gli strumenti indicati nel decreto (<i>i.e.</i> prevedendo il voto per corrispondenza e la partecipazione in teleconferenza e/o

¹ Come convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p>partecipativa può essere scelta come <u>esclusiva</u> purché (come di consueto quando si utilizzano simili messi di telecomunicazione) consenta di identificare i partecipanti.</p> <p><u>Presidente e segretario</u> - L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguarda anche il presidente e – a seconda dei casi - il segretario o il notaio e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è necessario che costoro si trovino nel medesimo luogo; • è sufficiente che solo il segretario si trovi nel luogo di convocazione; • ove diverse dal segretario (quindi, verosimilmente, nel caso di società che fanno ricorso al capitale di rischio), nel luogo di convocazione potranno essere presenti anche le persone incaricate dal Presidente per l'identificazione dei partecipanti e la verifica dei voti. <p><u>Consultazione scritta</u> - Le S.r.l. possono evitare di convocare un'assemblea e consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto in relazione a qualsiasi decisione dei soci <i>“anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto</i></p>		<p>videoconferenza), ovvero <u>in alternativa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • individuando un luogo di convocazione e <u>tenendo quindi l'assemblea fisicamente, ma solo ove</u> il luogo di convocazione individuato abbia caratteristiche tali da permettere la partecipazione di tutti i soggetti interessati, garantendo le misure di sicurezza sanitarie imposte dalla situazione di emergenza esistente alla data dell'assemblea e applicabili in ragione del numero degli intervenuti, quali, alla data della presente, le misure di cui al Protocollo 14 marzo. <p>Anche nel caso di intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza e/o videoconferenza, l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo di convocazione – individuato, ai sensi dell'art. 2363 cod. civ., all'interno del comune dove la società ha la sede o nel diverso luogo previsto dallo statuto – dove si troverà fisicamente il soggetto verbalizzante.</p> <p>Le sole S.r.l. potranno decidere di non convocare un'assemblea e approvare il bilancio o adottare qualsiasi altra decisione</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<i>comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie</i> ² .		dei soci mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (fermo il termine di 180 giorni per la decisione sul bilancio). <u>Si noti che nel caso di assemblee con avviso di convocazione già inviato/pubblicato potrebbero venire in rilievo aspetti specifici da valutare caso per caso.</u>
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	Art. 106 del Decreto Cura Italia ² <i>(le indicazioni operative, oltre che dall'art. 106 del Decreto Cura Italia discendono dalla comunicazione Consob n. 3/2020)</i>	<u>Società di Capitali Quotate</u> <i>(vale a dire società con azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione)</i>	Per le società “aperte” (vale a dire società con azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante) vale tutto quanto detto sopra con riferimento alle altre società di capitali. Al riguardo si rammenta che per le società con azioni quotate il voto per corrispondenza e per via elettronica è disciplinato dagli artt. 127 TUF e 140 e ss. Regolamento Emittenti ³ . Le altre società appena richiamate potranno attingere da tale disciplina <i>mutatis mutandis</i> . In aggiunta si segnala che sia le società “aperte” sia quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione per qualsiasi	Per tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 <i>(ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della</i>	Valgono <i>mutatis mutandis</i> le considerazioni svolte sopra. In aggiunta si segnala che Consob con Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 relativa a COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate (“ Comunicazione n. 3/2020 ”) ha formulato prescrizioni e suggerito l'adozione di appropriati accorgimenti operativi con riguardo a:

² Come convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27.

³ Cfr. Comunicazione n. 3/2020 circa la necessità che sia garantita la **riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea** e talune indicazioni operative al riguardo.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p>assemblea ordinaria e straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 hanno la facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>nominare il rappresentante designato</u> dalla società - previsto dall'art. 135-<i>undecies</i> TUF - <u>anche ove lo statuto disponga diversamente.</u> <p><u>Si noti</u> al riguardo che l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in assemblea si <u>svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato</u> (il quale, a propria volta, potrà intervenire in assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza ove previsto dall'avviso di convocazione). In tal caso, è necessario che <u>tutte</u> le proposte di deliberazione su ciascun argomento all'ordine del giorno siano pubblicate prima dell'assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato⁴;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>accettare le deleghe e sub-deleghe</u> che venissero conferite da un rappresentante <i>ex art. 135-novies</i> TUF al rappresentante 	<i>epidemia da COVID-19</i>	<ul style="list-style-type: none"> • gli strumenti di partecipazione e voto a distanza (<i>cf.</i> punto 4 della Comunicazione n. 3/2020); • partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato <i>ex art. 135-undecies</i> TUF (<i>cf.</i> punto 5 della Comunicazione n. 3/2020); • presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, <i>ex art. 126-bis</i>, comma 1, terzo periodo, TUF (<i>cf.</i> punto 6 della Comunicazione n. 3/2020); • conferimento di deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato dalla società art. 135-<i>undecies</i> TUF da parte di un rappresentante <i>ex art. 135-novies</i> TUF (<i>cf.</i> punto 7 della Comunicazione n. 3/2020); • diritto di porre domande prima dell'assemblea <i>ex art. 127-ter</i> TUF (<i>cf.</i> punto 8 della Comunicazione n. 3/2020);

⁴ *Cfr.* Comunicazione n. 3/2020.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p>designato dalla società⁵.</p> <p>Si noti che non sono state modificate le norme relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, alla possibilità di presentare nuove proposte di delibera; • diritto di porre domande prima dell'assemblea e neppure la disciplina relativa al rappresentante designato dalla società (eccetto l'art. 135-<i>undecies</i>, co. 4, TUF); • disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di voto, <p>tutti profili con riferimento ai quali resta ferma la disciplina di cui al TUF e al Regolamento Emittenti e – al fine di evitare contestazioni circa il diritto a intervenire in assemblea e/o ottenere i chiarimenti richiesti – occorrerà adattare caso per caso la prassi di ogni società interessata⁶.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto <i>ex</i> artt. 136 e ss. TUF e 135 e ss. Regolamento Emittenti (<i>cf.</i> punto 9 della Comunicazione n. 3/2020); • legittimazione all'intervento e al voto in assemblea <i>ex</i> art. 83-<i>sexies</i> TUF (<i>cf.</i> punto 10 della Comunicazione n. 3/2020).

⁵ Tali deleghe e sub-deleghe potranno essere conferite anche in deroga al comma 4 dell'art. 135-*undecies* TUF e, pertanto, senza la necessità di compilare e sottoscrivere i moduli di delega il cui contenuto è definito dal Regolamento Emittenti della Consob, fermo restando che le stesse dovranno contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci; *cf.* Comunicazione Consob n. 3/2020.

⁶ *Cfr.* Comunicazione Consob n. 3/2020.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
Riduzione del capitale per perdite	Art. 6 del Decreto Liquidità	Società di capitali (S.p.A., S.r.l., e S.a.p.A.) e società cooperative	<p>La disposizione prevede che, in via temporanea e in deroga alla disciplina ordinaria, non si applichino alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale a causa di perdite.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il <u>capitale si riduce di oltre un terzo</u> in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo (ovvero, in difetto e ricorrendone i presupposti, l'organo di controllo) continua a essere tenuto alla <u>convocazione dell'assemblea senza indugio</u> per deliberare gli opportuni provvedimenti e alla <u>redazione della relazione sulla situazione patrimoniale</u> (posto che gli artt. 2446, comma 1, e 2482-<i>bis</i>, commi 1, 2 e 3, cod. civ. continuano ad applicarsi e non subiscono alcuna deroga); tuttavia, non sussiste l'obbligo di riduzione del capitale sociale se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo (è infatti sospesa l'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-<i>bis</i>, commi 4, 5 e 6, cod. civ.); • se il <u>capitale si riduce al di sotto del minimo legale</u> (Euro 50.000 per le S.p.A. e le S.a.p.A., Euro 10.000 per le S.r.l.), non sussiste 	Dal 9 aprile 2020 (<i>data di entrata in vigore del Decreto Liquidità</i>) al 31 dicembre 2020 e in relazione alle fattispecie verificatesi negli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 ⁷ .	<p>La disposizione in commento non costituisce una vera e propria novità nel panorama giuridico italiano. Invero, già dal 2012, l'art. 182-<i>sexies</i> l. fall. ha previsto l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di perdita del capitale sociale a partire dalla data di deposito, da parte della società, di un ricorso per l'accesso: (i) alla procedura di concordato preventivo (anche con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.), ovvero (ii) a una procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-<i>bis</i> l. fall. (anche nel caso del particolare procedimento previsto dall'art. 182-<i>bis</i>, comma 6, l. fall.).</p> <p>L'art. 6 del Decreto Liquidità estende, quindi, temporaneamente il principio già sancito dal richiamato art. 182-<i>sexies</i> l. fall. a tutte le società di capitali, <u>a prescindere dalla circostanza che esse abbiano o meno deciso di accedere a una procedura di ristrutturazione del proprio indebitamento fondata sugli strumenti giuridici del</u></p>

⁷ Si segnala che i giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Bologna, nel recente decreto del 13 maggio u.s. (iscritto al n. r.g. 9/2020 dei procedimenti per concordato preventivo), sembrerebbero avallare **un'interpretazione estensiva** della disposizione in commento. I giudici della fallimentare infatti hanno **ritenuto applicabile l'art. 6 del Decreto Liquidità** in relazione ad una società che risultava avere un **patrimonio netto negativo già in data 31 dicembre 2018, prescindendo quindi da una valutazione sulla correlazione tra le perdite di capitale subite e la crisi generata dalla pandemia da Covid-19.**

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p><u>l'obbligo di convocare</u> senza indugio l'assemblea per <u>deliberare la riduzione del capitale</u> e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società (è infatti sospesa l'applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter cod. civ.).</p> <p>È inoltre <u>sospesa l'operatività delle cause di scioglimento</u> delle società di capitali e delle società cooperative <u>per riduzione o perdita del capitale</u> sociale al di sotto del minimo legale (di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-<i>duodecies</i> cod. civ.).</p>		<p>concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>Fermo quanto precede, deve però rilevarsi che la disposizione in commento <u>non comporta alcun affievolimento dei doveri previsti dalla legge a carico degli amministratori</u> in presenza di situazioni di crisi o di insolvenza della società che amministrano. Pertanto, nonostante la predetta temporanea "sterilizzazione" delle disposizioni in tema di perdita del capitale sociale, gli amministratori dovranno comunque verificare tempestivamente se la società – anche a causa delle problematiche patrimoniali di cui sopra – versi o meno in una situazione di crisi o insolvenza e, in caso affermativo, dovranno comunque avviare le opportune procedure finalizzate a risolvere la suddetta situazione di crisi o insolvenza.</p> <p>Anche in ragione di quanto precede, e tenuto altresì conto dello stato di incertezza legato alla situazione attuale e alle decisioni che dovranno essere adottate dalle competenti autorità circa la ripresa delle attività produttive, sembra opportuno consigliare all'organo amministrativo delle società che prima dell'emergenza non abbiano intrapreso alcun percorso di</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
					<p>ristrutturazione di adottare le seguenti cautele:</p> <p>(a) verificare se la società possa beneficiare delle misure di sostegno alle imprese previste dalle disposizioni emanate dal Governo italiano (incluse quelle di cui al Decreto Liquidità) per far fronte all'attuale emergenza e, in caso affermativo, di porre in essere tutte le iniziative necessarie od opportune a tal fine;</p> <p>(b) adottare un piano di azione volto a verificare periodicamente l'andamento dell'attività della società e a far fronte tempestivamente alla situazione che si è prodotta. A tal fine, occorrerà che gli amministratori: (i) quantifichino l'indebitamento della società e la sua composizione (con particolare riguardo al rango, privilegiato o chirografario, dei creditori e all'indebitamento verso l'erario e gli enti previdenziali), così da verificarne la sostenibilità anche in rapporto ai flussi di cui al successivo punto (ii); e (ii) redigano un piano di tesoreria aggiornato che riporti il <i>cash flow</i> atteso dell'impresa in un orizzonte temporale adeguato, avendo comunque cura di verificare e aggiornare</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
					<p>periodicamente tale piano di tesoreria; nonché</p> <p>(c) in caso di crisi, anche prospettica, alla luce delle verifiche di cui <i>sub</i> (b) punti (i) e (ii), gestire - nell'immediato e nelle more di adottare, se del caso, le iniziative di cui al punto che segue - l'attività aziendale, ponendo in essere unicamente atti di ordinaria amministrazione, in modo da preservare la continuità dell'attività di impresa e il valore dei beni e <i>asset</i> aziendali e astenendosi dal porre in essere atti che comportino l'assunzione di nuove obbligazioni; <u>nonché</u> valutare tempestivamente se tale situazione di crisi possa essere in qualche modo risolta mediante le misure attualmente disponibili (ivi incluse quelle previste dallo stesso Decreto Liquidità) e, in caso negativo, intraprendere un percorso di ristrutturazione secondo uno degli strumenti giuridici previsti dalla l. fall..</p>
Criteria di redazione del bilancio	Art. 7 del Decreto Liquidità	Società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione	Nella redazione del bilancio di esercizio in corso, nonché di quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati, alle società è consentito di <u>valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale</u> , se detta continuità risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio	Bilanci relativi all'esercizio in corso (ove non ancora approvati) e bilanci relativi all'esercizio	Alle imprese sarà consentito valutare, a fini bilancistici, la continuità aziendale sulla base della situazione esistente prima del 23 febbraio 2020, epurandola quindi - nei limiti di quanto consentito - dagli effetti dell'emergenza da COVID-19. Ai fini della

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p>chiuso prima del 23 febbraio 2020 (<i>i.e.</i>, la data del primo provvedimento adottato per affrontare la situazione emergenziale).</p> <p>Sussiste in ogni caso l'<u>obbligo di fornire una specifica illustrazione</u> di tale criterio di valutazione nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p>	chiuso sino al 31 dicembre 2020.	<p>redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 (come anche del bilancio al 31 dicembre 2019, se non ancora approvato), sarà possibile adottare la prospettiva della continuità aziendale a <u>condizione che</u>: (i) detta prospettiva risultasse sussistente nell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020; e (ii) il ricorso a tale criterio sia illustrato nella nota informativa, anche richiamando le risultanze dell'anno precedente.</p> <p>L'illustrazione dei criteri di valutazione può avvenire anche mediante il richiamo, nella nota integrativa, alle risultanze del bilancio precedente, sicché anche i bilanci relativi all'esercizio 2019 non ancora approvati dovranno in ogni caso riportare, conformemente all'art 2427, n. 22-<i>quater</i>⁸, cod. civ. e al principio contabile Oic 29⁹, le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.</p>

⁸ Contenuti della nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 cod. civ., n. 22-*quater*: "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

⁹ OIC 29 – "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio". L'OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: i cambiamenti di principi contabili; i cambiamenti di stime contabili; la correzione di errori; gli eventi e operazioni straordinari; i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
					Si condivide, in ogni caso, la raccomandazione espressa dai primi commentatori ¹⁰ del Decreto Liquidità, di illustrare nella nota integrativa una rappresentazione quanto più dettagliata possibile circa l'esistenza del presupposto della continuità e di monitorare costantemente gli orientamenti espressi al riguardo dalle istituzioni e dalle principali associazioni in materia contabile.
Disposizioni in materia di finanziamenti alle società	Art. 8 del Decreto Liquidità	Società di capitali (S.p.A., S.r.l., e S.a.p.A.)	La disposizione prevede la sospensione temporanea del meccanismo della postergazione ex lege ¹¹ del rimborso dei finanziamenti infragruppo , vale a dire quelli concessi alle società da parte dei soci (ai sensi dell'art. 2467 cod. civ) ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento (ai sensi dell'art. 2497- <i>quinquies</i> cod. civ.), rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.	Dal 9 aprile al 31 dicembre 2020	La sospensione temporanea del meccanismo della postergazione <i>ex lege</i> non pare in ogni caso consentire ai soci, una volta concesso il finanziamento e quantomeno per la durata dell'emergenza sanitaria in corso , di richiederne e ottenerne la restituzione indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economico/finanziarie della società: tale condotta, pur non violando espressamente le previsioni degli artt. 2467 e 2497- <i>quinquies</i> cod. civ., potrebbe comunque assumere rilevanza sotto vari profili di responsabilità in caso di

¹⁰ Cfr. l'articolo pubblicato sulla rivista *Fisco e Tasse* del 10 aprile 2020 dal titolo: "Decreto Liquidità: disposizioni per la redazione dei bilanci in corso", disponibile al seguente [link](#). Cfr. anche l'articolo pubblicato sulla testata *Euroconference News* dell'8 aprile 2020, dal titolo: "Modifiche per società, crisi d'impresa e bilanci con il Decreto Liquidità", disponibile al seguente [link](#).

¹¹ Il meccanismo in questione opera allorché, all'esito di una valutazione discrezionale degli amministratori, si ritenga che il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
					<p>aggravamento della situazione finanziaria e conseguente sottoposizione a procedura concorsuale.</p> <p>La sospensione del meccanismo di postergazione <i>ex lege</i> dei finanziamenti soci non sembrerebbe escludere la possibilità che i soci concordino, in via contrattuale, con altri soggetti terzi (es. banche finanziatrici) la subordinazione dei finanziamenti erogati dai soci rispetto ai finanziamenti erogati da terzi qualificati (ad es., nel caso delle clausole cc.dd. di <i>non-disturbance</i>).</p> <p>Restano ferme le previsioni di cui all'art. 182-<i>quater</i>, terzo comma, l. fall. che, alle condizioni e nella misura ivi previste, attribuiscono ai finanziamenti soci il rango di crediti prededucibili.</p>
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	Art. 26 del Decreto Rilancio	S.p.A., S.r.l. (anche semplificate), S.a.p.A. e società cooperative con sede legale in Italia, che soddisfino le determinate condizioni elencate nell'art. 26 (“ Imprese di medie dimensioni ”)	<p>La disposizione in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure di natura fiscale in caso di aumento di capitale, in relazione alle quali si rimanda al <i>vademecum</i> “<i>Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese</i>” (disponibile al seguente link) e • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, che sarà gestito da Invitalia S.p.A. con la finalità di sottoscrivere obbligazioni e/o titoli di debito di nuova emissione in relazione alle quali si rimanda al <i>vademecum</i> 		

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			“Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (disponibile al seguente link).		
Patrimonio destinato “Patrimonio Rilancio”	Art. 27 del Decreto Rilancio	S.p.A. e S.C.p.A., anche con azioni quotate, con sede legale in Italia, un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo	<p>La disposizione autorizza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato, autonomo e separato a tutti gli effetti dal patrimonio di CDP, denominato “Patrimonio Rilancio”¹², per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano “<i>in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19"</i>”.</p> <p>I requisiti di accesso al Patrimonio Rilancio, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi di CDP saranno definiti con del MEF, sentito il MISE. Fermo quanto precede per gli aspetti operativi di dettaglio, il Decreto Rilancio fissa i seguenti punti cardine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Patrimonio Rilancio effettuerà i propri interventi in via preferenziale, mediante: <ul style="list-style-type: none"> la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; 	Il Patrimonio Rilancio cessa decorsi dodici anni dalla data di costituzione ¹⁶ .	<p>Sebbene per un’analisi operativa occorra attendere un decreto che sarà adottato dal MEF sentito il MISE, appare ragionevole ritenere che tra gli interventi consentiti a valere sul Patrimonio Rilancio, oltre a quelli da operare in via preferenziale, siano inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la concessione di finanziamenti, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario <p>Gli interventi effettuati da CDP a valere sul Patrimonio Rilancio non attiveranno eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di change of control o previsioni analoghe altrimenti operative. Questo accorgimento è finalizzato a evitare che il ricorso al Patrimonio Rilancio sia ostacolato da ricadute negative, sul piano</p>

¹² La remunerazione di CDP a valere sul Patrimonio Rilancio è pari ai costi sostenuti da CDP medesima per la gestione dello stesso.

¹⁶ La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del MEF. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al MEF degli eventuali residui della gestione avverrà secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato che sarà adottato da CDP conformemente a quanto previsto nel decreto del MEF, sentito il MISE.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<ul style="list-style-type: none"> - la <u>partecipazione ad aumenti di capitale</u>; - <u>Pacquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.</u> • <u>L'individuazione dei destinatari</u> dei singoli interventi avverrà all'esito di <u>un'analisi dell'incidenza dell'impresa in relazione a</u>, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo tecnologico; - infrastrutture critiche e strategiche; - filiere produttive strategiche; - sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 160 del 2019¹³; - rete logistica e dei rifornimenti; - livelli occupazionali e del mercato del lavoro. • Potranno essere effettuati interventi relativi a <u>operazioni di ristrutturazione</u> di società che, nonostante temporanei squilibri 		<p>contrattuale, per la società beneficiaria dell'intervento. La formulazione utilizzata dalla norma con riguardo ai contratti appare piuttosto vaga e generica e potrebbe porre problematiche in sede applicativa nella gestione dei rapporti con le controparti esistenti, per cui è auspicabile che, nell'ambito del decreto attuativo (o in altra sede), vengano meglio chiariti l'ambito e le modalità operative.</p> <p>Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Rilancio sono <u>subordinati</u> all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Posto l'orizzonte temporale del Patrimonio Rilancio (12 anni), gli interventi effettuati da CDP dovranno prevedere apposite procedure di <i>exit</i> per consentirne lo smobilizzo compatibilmente con i 12 anni di durata del Patrimonio Rilancio.</p>

¹³ Tra le altre finalità previste vi rientrano: "(...) la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali".

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della disposizione	Durata	Indicazioni operative
			<p>patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da <u>adeguate prospettive di redditività</u>.</p> <p>Il Patrimonio Rilancio, che potrà essere diviso in comparti, sarà costituito <u>inizialmente</u> da <u>beni</u> (quali titoli di Stato) e rapporti giuridici <u>apportati</u> dal MEF¹⁴ e poi anche dai beni e i rapporti giuridici rivenienti dalla sua gestione, nonché da eventuali ulteriori apporti da parte del MEF medesimo o di altri soggetti pubblici.</p> <p>Per il <u>finanziamento delle attività del Patrimonio Rilancio</u> CDP potrà emettere <u>titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito</u> a valere sul patrimonio destinato¹⁵.</p> <p><u>In caso di sopravvenuta incapacità del Patrimonio Rilancio</u> e in relazione a obbligazioni facenti capo al patrimonio medesimo, <u>è espressamente concessa una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato</u>. Criteri, condizioni e modalità operative di tale intervento saranno stabiliti con decreto del MEF, sentito il MISE.</p>		

¹⁴ A fronte di tali apporti del MEF, CDP emetterà in favore dello MEF medesimo degli strumenti finanziari partecipativi con una remunerazione condizionata all'andamento economico del Patrimonio Rilancio.

¹⁵ A tali emissioni non si applicheranno gli artt. da 2415 a 2420 cod. civ. (che riguardano, tra l'altro, l'assemblea degli obbligazionisti e il regime di impugnazione delle relative deliberazioni, la nomina, gli obblighi e i poteri del rappresentante comune e l'azione individuale dell'obbligazionista). Per ciascuna emissione, potrà essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli per la cura dei relativi interessi.

Appendice – principali provvedimenti normativi e definizioni

(A) **Provvedimenti nazionali in costanza di epidemia da COVID-19**

Decreto Cura Italia	Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “ <i>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”, disponibile al presente link .
Decreto Liquidità	Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante “ <i>Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali</i> ”, disponibile al presente link .
Decreto Rilancio	Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recante “ <i>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”, disponibile al presente link .
Protocollo 14 marzo	Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

(B) **Altre definizioni**

MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
TUF	Testo Unico della Finanza di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per maggiori informazioni:
Covid19@belex.com



*This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.*